

TI_GERICHTE TI-92336 vom 8. März 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-92336

FR: TI_GERICHTE TI-92336 du 8 mars 2007

IT: TI_GERICHTE TI-92336 del 8 marzo 2007

Erwägungen

E. 8

Quanto a pericolo di fuga e/o di recidiva, si rileva che, nel caso specifico, l'esistenza delle condizioni per ritenere presente questi due ulteriori motivi di legge a fondamento del perdurare della detenzione non è sostenuta/indicata neppure a titolo abbondanziale dal titolare dell'inchiesta (ciò vale anche per eventuali altri motivi di ordine pubblico). Ciò rende superfluo una verifica/approfondimento da parte di questo ufficio (cfr. , per analogia, i già citati Messaggio aggiuntivo 3163A, pag. 26, 37, 48, e relativo Rapporto commissionale, pag. 41 e 44).

E. 9

In conclusione, in virtù di quanto sopra esposto e considerato che la gravità del reato non bastano, da sola, a giustificare una privazione cautelare della libertà personale (art. 95 CPP; DTF 116 Ia 151; DTF 118 Ia 73; DTF 117 Ia 70; REP 1990 p. 371), l'istanza deve essere accolta con conseguente immediata scarcerazione dell'istante.

P.Q.M.

viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt. 140 CP, 6, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide:

1. L'istanza di libertà provvisoria presentata da _____ è accolta.

§. Di conseguenza, _____ deve essere immediatamente scarcerato.

2. Il Procuratore pubblico è invitato a disporre per l'immediata esecuzione della presente decisione.

3. Non si prelevano tasse e spese.

4. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

5. Intimazione (anticipata via fax, visto l'esito):

giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.